

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU), ed i connessi regolamenti delegato ed esecutivo;

VISTO il Regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio, che ammette in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente i 150 EUR per spedizione;

VISTA la Direttiva IVA n.2009/132/CE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, che prevede, fino al 1° luglio 2021, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le spedizioni di valore non superiore a 22 EUR;

VISTI la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e i Regolamenti correlati (c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico);

VISTA la determinazione direttoriale n.100615 del 6 aprile 2021 che ha previsto una gestione semplificata delle procedure e delle formalità da svolgere per le importazioni relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce* per merce di valore trascurabile, con l'impegno, da parte degli operatori autorizzati, di aderire, entro la data del 15 giugno 2021, alla sperimentazione operativa in ambiente reale del nuovo tracciato cd H7 per le operazioni di valore compreso da 22 a 150 euro;

VISTA la circolare n.18 del 7 maggio 2021 che ha fornito le istruzioni operative per l'adesione al nuovo sistema informativo reingegnerizzato di sdoganamento all'importazione, da applicare anche durante la summenzionata fase di sperimentazione;

CONSIDERATA la richiesta di alcuni operatori economici di valutare l'opportunità di modificare le tempistiche concernenti la suddetta sperimentazione operativa, in ragione dell'onerosità della transizione informatica verso il nuovo sistema reingegnerizzato, nonché di tenere conto di possibili malfunzionamenti dei loro sistemi informatici nella fase iniziale di operatività del nuovo sistema;

RAVVISATA l'opportunità di garantire la continuità operativa in particolare nell'attuale fase congiunturale di necessaria ripresa economica del Paese;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(Proroga semplificazioni dichiarative)

1. I soggetti iscritti nell'elenco denominato “*e-commerce P4P*” (*Platform for import*), di cui all'art.2 della determinazione direttoriale n.100615 del 06.04.2021, a partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno possono, a seguito di specifica comunicazione, mantenere le semplificazioni dichiarative concesse in ragione dell'avvenuta iscrizione al sopracitato elenco, nonostante il mancato rispetto dell'impegno di cui all'articolo 4 comma 2 della predetta determinazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente un'illustrazione delle sottese motivazioni, deve essere presentata, entro il 7 giugno 2021, alla Direzione Dogane, che detiene l'elenco suindicato e, per conoscenza, alla Direzione Organizzazione e *Digital Transformation*, nonché alla Direzione Territoriale ed all'Ufficio delle dogane competenti.
3. In assenza di osservazioni da parte delle strutture coinvolte, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Direzione Dogane tacitamente conferma la validità dell'iscrizione all'elenco fino al 1° luglio 2021 ovvero comunica al richiedente ed alle strutture di cui al punto 2 i motivi ostativi.

ARTICOLO 2

(Procedura “Bottone Rosso”)

1. È prevista una procedura di emergenza che consente, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli operatori interessati all'utilizzo del nuovo tracciato dichiarativo cosiddetto H7, la trasmissione della dichiarazione doganale mediante utilizzo del messaggio IM, fatta esclusione per le operazioni che prevedono l'indicazione del codice IOSS.
2. L'avvio di quanto indicato al punto 1 avviene mediante apposita notifica da rendere per il tramite di una nuova funzionalità, denominata “bottone rosso”, che prevede l'invio di una comunicazione di massimo duemila battute spazi inclusi, contenente un'illustrazione delle sottese motivazioni, che deve essere presentata al manifestarsi del malfunzionamento.
3. All'attivazione della procedura di emergenza, che decorre dal momento dell'invio delle informazioni come previsto al punto 3, sarà cura della Direzione Organizzazione e *Digital Transformation* fornire l'eventuale supporto tecnico per il superamento del malfunzionamento.
4. Mediante l'applicazione di cui al punto 2 è possibile notificare l'interruzione della procedura di emergenza o riattivarla in caso di ulteriore necessità.
5. La soluzione emergenziale di cui al presente articolo è attivabile a far data dal 1° luglio 2021 e resta in vigore, al più tardi, fino al 20 luglio 2021.
6. L'utilizzo della procedura di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo l'effettuazione dei possibili controlli, in fase di sdoganamento e a posteriori, secondo le previsioni di legge.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna